

**Le parole sono importanti:
narrare
correttamente le migrazioni e i
suoi protagonisti**

9 ottobre 2023

Valeria Ferraris valeria.ferraris@unito.it

Eleonora Celoria eleonora.celoria@unito.it

PARTIRE DALLE PAROLE

Migrante

Profugo

Illegale

Straniero

Rifugiato

Immigrato

Clandestino

Migrante
ambientale


Richiede
nte asilo

Irregolare

Extra
comunitario

Le parole sono importanti... ma perchè?

- Le parole non sono neutre o irrilevanti e divengono categorie concettuali che definiscono, selezionano, etichettano e possono divenire veicolo di luoghi comuni o discriminazioni.
- capacità delle parole di influenzare il modo in cui si percepiscono l'immigrazione e lo straniero



gli artefatti linguistici «in quanto sono costruiti, applicati confermati e rielaborati di continuo nelle pratiche discorsive, generano la realtà cui si riferiscono (effetto cognitivo) e la configurano come inevitabile (dunque anche dotata di forza normativa)»

Le parole hanno un significato tecnico giuridico...

TABELLA 1.1


Le parole del non cittadino

Le parole del legislatore

Apolide
Lavoratore altamente qualificato
Lungo soggiornante
(Non) regolarmente soggiornante
Richiedente asilo
Richiedente protezione internazionale
Rifugiato
Straniero
Titolare di protezione internazionale

Le parole del discorso pubblico e mediatico

Clandestino
Extracomunitario
Illegale
Irregolare
Immigrato
Migrante
Migrante ambientale
Migrante economico
Profugo



COORDINATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

- **INGRESSO** IN ITALIA: REGOLARMENTE / IRREGOLARMENTE
- MACRO-TIPOLOGIE DI VISTI DI INGRESSO / PERMESSI DI SOGGIORNO (LAVORO, FAMIGLIA, STUDIO)
- IMMIGRAZIONE PER LAVORO: SISTEMA DEL DECRETO FLUSSI - NO INGRESSO PER RICERCA LAVORO
- NO CANALI DI INGRESSO LEGALI PER CHI INTENDE CHIEDERE PROTEZIONE / MIGRAZIONI FORZATE
- MECCANISMI DI REGOLARIZZAZIONE: SANATORIE PERIODICHE (ANNI 1996-2002/2012)

RICHIEDENTI ASILO / TITOLARI DI PROTEZIONE



LO STATUS DI RIFUGIATO

- **Convenzione di Ginevra 1951**
- « Fondato timore di subire atti persecutori per motivi di:
 - Razza
 - Religione
 - Opinione politica
 - Nazionalità
 - Appartenenza ad un determinato gruppo sociale»
- Il richiedente non può o non vuole avvalersi della protezione dello Stato di origine. Non può farvi ritorno
- Protezione codificata anche nel **diritto UE**, e poi in quello **nazionale**.
- Permesso di soggiorno di 5 anni

LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA


- Esigenza di tutelare le persone la cui vita o integrità fisica è a rischio, anche al di fuori dei motivi della Convenzione di Ginevra (Artt. 2-3 Convenzione europea diritti dell'uomo)
- Elaborazione a livello di **diritto UE**: Sussiste il rischio effettivo di subire un grave danno nel Paese di origine ed il richiedente non può o non vuole avvalersi della protezione interna. Per «grave danno» si intende:
 - a) La **condanna a morte** o all'esecuzione della pena di morte;
 - b) La tortura o altra forma di **trattamento inumano e degradante**;
 - c) La **minaccia grave e individuale alla vita** o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata **in situazioni di conflitto armato** interno o internazionale
- Permesso di soggiorno di 5 anni

LA PROTEZIONE 'COMPLEMENTARE' / NAZIONALE

- PROTEZIONE UMANITARIA: divieto assoluto espulsione + « salvo ricorrano seri motivi, **in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali** »



- PROTEZIONE SPECIALE DAL DL 113/2018 (SALVINI): ~~divieto assoluto espulsione + « salvo ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali »~~



- PROTEZIONE SPECIALE DAL DL 130/2020 (LAMORGESE) : « salvo ricorrano seri motivi risultanti da **obblighi costituzionali o internazionali** » + riconoscimento del diritto alla **vita privata e familiare**



- PROTEZIONE SPECIALE OGGI (DAL DL 20/2023): ~~« salvo ricorrano seri motivi risultanti da obblighi costituzionali o internazionali » + riconoscimento del diritto alla vita privata e familiare~~


LA PROCEDURA DI ASILO

- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: IL MIGRANTE è INESPELLIBILE - IL SUO SOGGIORNO è REGOLARE (PER TUTTA LA DURATA DELLA PROCEDURA)
- 'FORMALIZZAZIONE' DELLA DOMANDA (IL RUOLO DELLA **QUESTURA**)
- ESAMINARE E DECIDERE SULLA DOMANDA: LA **COMMISSIONE TERRITORIALE** (Prefettura)
- IN CASO DI RIGETTO: IL TRIBUNALE ORDINARIO (NO APPELLO)
- NB. Dal DL 20/2023: 'obbligo di lasciare il territorio' contestualmente al rigetto della domanda

Commissione Nazionale per il diritto di asilo

Dati Asilo
DECISIONI ADOTTATE
Anno 2022

esiti %
(ANNO 2022)



**ALCUNI NUMERI SUI
TASSI DI
RICONOSCIMENTO**

**TOTALE
RICONOSCIMENTO:
44% nel grado
amministrativo...**


Commissione Nazionale per il diritto di asilo

Dati Asilo

Anno 2022

PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE DEI RICHIEDENTI ASILO

Principali Paesi di Origine								
Bangladesh	14.841	18%	Costa d'Avorio	1.718	2%	Iraq	712	1%
Pakistan	11.869	14%	Venezuela	1.359	2%	Russia	710	1%
Egitto	8.892	11%	Albania	1.312	2%	Camerun	600	1%
Tunisia	5.517	7%	El Salvador	1.254	1%	Kosovo	547	1%
Nigeria	5.020	6%	Turchia	1.185	1%	India	547	1%
Georgia	3.271	4%	Senegal	1.122	1%	Altri	6.085	7%
Ucraina	3.168	4%	Gambia	1.098	1%			
Perù	3.033	4%	Mali	1.098	1%			
Marocco	2.857	3%	Somalia	1.072	1%			
Afghanistan	2.113	3%	Guinea	754	1%			
Colombia	1.784	2%	Ghana	751	1%	Totale	84.289	100%



CHI SONO I TITOLARI DI PROTEZIONE

84.000
DOMANDE DI
ASILO NEL 2022
(71.790
SBARCHI)
(5.050.257
STRANIERI
RESIDENTI)

LA PROTEZIONE TEMPORANEA

- Binario **parallelo** alla protezione internazionale
- Direttiva europea 2001/55 (mai applicata prima) + Decisione del Consiglio del 4 marzo 2022
- Cittadini ucraini + loro familiari + cittadini di Stati terzi con status di residente permanente (non tutti i cittadini stranieri fuggiti dalla guerra)
- Rilascio automatico del permesso di soggiorno + deroghe alle regole in materia di accoglienza (sistema accoglienza diffusa + contributo economico)

SISTEMA DI ACCOGLIENZA

- **Hotspot** (punti di crisi): prime operazioni di soccorso, assistenza sanitaria, pre-identificazione e informazione su procedure d'asilo, o indirizzamento verso il rimpatrio
- **Centri governativi di prima accoglienza:** diverso tipo (CARA, CPA, CPSA) per completare le procedure di identificazione e formalizzazione delle domande di asilo - fino a diversi mesi
- **La seconda accoglienza:** SPRAR (2002 -2018), SIPROIMI (istituito con il Decreto sicurezza nel 2018,), **SAI** (D.L. 130/2020). Servizi di assistenza e di inclusione (corsi di lingua, avviamento professionale, assistenza legale e supporto psicologico).
- Centri di accoglienza **straordinaria (CAS):** Introdotti con il D.lgs 142/2015 (ma sperimentati con la cd. emergenza nord africa e il piano di distribuzione della Protezione Civile) accolti in queste strutture all'esaurimento dei posti nei centri governativi di prima accoglienza e nei SAI. Trattasi di strutture temporanee, individuate dalla Prefettura con bandi di gara per affidamento di contratti pubblici.

Migranti che fanno ingresso irregolare / richiedenti asilo

Richiedenti asilo

2020-2023:
Richiedenti asilo / titolari di protezione
DL 20/2023: NO
RICHIEDENTI ASILO

Richiedenti asilo / titolari di protezione
DL 20/2023: NO
CORSI LINGUA, ASSISTENZA LEGALE E PSICOLOGICA

LA DETENZIONE AMMINISTRATIVA

- CENTRALITA' DELLE PAROLE: DETENZIONE / TRATTENIMENTO
- PERCHE' LA 'DETTENZIONE SENZA REATO': IN ITALIA DUE CATEGORIE DI PERSONE - RICH ASILO / MIGRANTI IRREGOLARI IN FASE DI ESPULSIONE
- FINO AL 2018 PER LEGGE UN SOLO LUOGO IN CUI SI PUO' DETENERE IL MIGRANTE: I CENTRI DI DETENZIONE (CPA, CIE, CPR)



**CPR OGGI:
QUANTI,
QUALI,
DOVE**

**2021-2023:
10 / 9 CPR
ATTIVI**

FONTE: CILD, BUCHI NERI:
<https://cild.eu/blog/2021/10/15/buchi-neri-la-detenzione-senza-reato-nei-cpr/>

DETENZIONE A FINI DI ESPULSIONE


- Diverse tipologie di espulsione: giudiziaria / amministrativa
- Funzione primaria della detenzione: realizzare il rimpatrio. In particolare:
 - Consentire l'identificazione;
 - Acquisire i documenti per il rimpatrio
 - Organizzare il volo di rimpatrio
- FOCUS SU TASSI DI RIMPATRIO: da CPR MAI **superiori** al 50%

Tab.01 - Percentuale rimpatri, tempo massimo di trattenimento

Anno	Media rimpatri	Tempo massimo di permanenza
2020	50,1%	180 giorni
2019	48,5%	180 giorni
2018	43%	180 giorni
2017	59%	90 giorni
2016	44%	90 giorni
2015	52%	90 giorni
2014	55%	18 mesi (fino al 24.11.14)
2013	45%	18 mesi

FONTE: CILD, BUCHI NERI:
<https://cild.eu/blog/2021/10/15/buchi-neri-la-detenzione-senza-reato-nei-cpr/>

Numero di migranti transitati in CPR e numero di allontanati



DETENZIONE DEL RICHIEDENTE ASILO

- Non a fini di espulsione (il RA è regolare, la sua espulsione violerebbe il principio di non refoulement) - Allora perché?
- Storicamente esigenze 'umanitarie', o di controllo dei RA considerati 'socialmente pericolosi'. Oggi 6 ipotesi dettate dal **diritto europeo**, tassative. Alcune 'recepite' nel 2015, altre solo in parte nel 2023
- A partire dal 2017 **umentano** le ipotesi di detenzione dei RA, soprattutto nella fase immediatamente successiva al loro ingresso sul territorio (per identificarli, o quando non si sottoponevano al foto-segnalamento)
- Dal 2018: possibilità di trattenimento in **hotspot**

FOCUS SU HOTSPOT

- « APPROCCIO », « MODELLO », « LUOGO »: DAL 2015, AGENDA EUROPEA
- Centri in cui avviene la prima accoglienza, l'identificazione, il foto-segnalamento, l'indirizzamento verso due possibili percorsi: domanda di asilo / rimpatrio
- Detenzione 'de facto' dal 2016 (a Lampedusa): impossibilità di uscire dalla struttura, costantemente sorvegliata
- **D.L. 113/2018**: detenzione del richiedente asilo in appositi locali all'interno degli *hotspot* per la 'determinazione o verifica dell'identità o cittadinanza' - per 30 giorni (solo sulla carta)

DETTENZIONE DEL RICHIEDENTE ASILO IN HOTSPOT o in CPR

- DL 20/2023: nuova '**procedura di frontiera**' per esame delle domande di asilo + ipotesi di trattenimento durante la procedura ('al solo scopo di accertare il diritto ad entrare sul territorio')
- CHI: 1. RA fermati 'dopo aver eluso o tentato di eludere' i controlli alla frontiera; 2. **RA proveniente da Paese di origine sicuro**
- DOVE: Preferibilmente in *hotspot* (non pre-individuati), in caso di arrivi 'consistenti e ravvicinati' in CPR in prossimità delle zone di frontiera
- CONDIZIONI: Il trattenimento 'può' essere disposto se il RA **non consegna il passaporto o non presta 'ideona garanzia finanziaria'** (€ 4938 tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa personale)
- TERMINI: 4 settimane non prorogabili

Link

- Ultimo report di ASGI su Pantelleria
<https://www.asgi.it/notizie/sospensione-del-diritto-il-report-su-pantelleria/>

Domande

